

dipendenza colonica basso-romana, creati nel latifondo (§ 9), trasmessi nel sistema curtense del periodo barbarico ed ereditati dal feudo (§§ 20, 40); e per esso si produce quel livellamento delle classi dipendenti, che affretta la formazione delle condizioni medie e inferiori, nelle quali ogni separazione giuridica sarà scomparsa e sostituita da differenze di natura esclusivamente economica. D'altra parte, nel feudo, che forma una rete quasi continua di rapporti di dipendenza e di dominio, la società ritrova un principio riordinatore nella difesa del diritto, che lo Stato barbarico non era riuscito a dare.

§ 42. — Bourgeois, *Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise. Etude sur l'état et le régime polit. de la société caroling.*, Paris, 1885; Calisse, *Il lavoro*, in *Riv. it. di sc. giur.*, XX, 1896; Sée, *Les classes rurales et le régime domanial en France*, Paris, 1901; Doniol, *Serfs et vilains au moyen âge*, Paris, 1902; Volpe, *Lombardi e Romani nelle campagne e nelle città*, in *Studi storici*, XII, 1904; Solmi, *Sulla storia econ. d'Italia nell'alto medio evo*, in *Riv. ital. di sociol.*, IX, 1905; Caggese, *Classi e comuni rurali nel medio evo italiano*, Firenze-Bologna, 1907-10; Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche*, Pisa, 1910; Schupfer, *Il dir. priv. dei popoli germ.*, 2.^a ed., vol. I; *Le persone*, Roma, 1913; Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*, Pavia, 1921; Monti G. M., *Il dominio universale feud. e l'jus cunnaticum in terra d'Otranto*, in *Annali del Semin. giur.*, Bari 1927, fasc. 2.

CAPITOLO II.

VITA E FONTI DEL DIRITTO.

§ 43. — Le leggi del periodo feudale.

Sono scarse, perchè scarsa ed esautorata è l'azione dello Stato. La vita del diritto si svolge invece sulla base delle leggi preesistenti, accolte nell'uso delle popolazioni, e soprattutto con la consuetudine, che diventa la fonte giuridica più importante. Le poche leggi del